

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 20501 del 03/10/2024 BOLOGNA

Proposta: DPG/2024/21156 del 03/10/2024

Struttura proponente: SETTORE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ECONOMIA CIRCOLARE
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Oggetto: LR 4/2018, ART. 11: PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (SCREENING) RELATIVO AL PROGETTO "RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI", LOCALIZZATO NEL COMUNE DI BAGNARA DI ROMAGNA (RA), PROPOSTO DA TRAS PRESS AMBIENTE S.R.L.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE E AUTORIZZAZIONI

Firmatario: DENIS BARBIERI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

Responsabile del procedimento: Denis Barbieri

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

PREMESSO CHE:

il proponente Tras Press Ambiente S.r.l., con sede legale in Mordano (BO), ha presentato, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 *"disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti"*, l'istanza per l'avvio della verifica di assoggettabilità a VIA (screening) postuma con modifiche relative al progetto *"riorganizzazione delle attività di trattamento di rifiuti"*, localizzato nel comune di Bagnara di Romagna (RA), alla Regione Emilia-Romagna (acquisita al prot. PG.2024.527377 del 23 maggio 2024) e all'ARPAE di Ravenna;

in applicazione della l.r. 13/2015 *"riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni"*, le competenze relative alle procedure di valutazione ambientale di cui agli allegati A.2 e B.2 della l.r. 4/2018 sono della Regione Emilia-Romagna che le esercita previa istruttoria di ARPAE;

nel caso di specie il responsabile di tale fase è il dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE di Ravenna che, terminata l'istruttoria del progetto in oggetto, ha inviato la Relazione conclusiva per la procedura di verifica acquisita con nota prot. PG.2024.1072177 del 26 settembre 2024 precisando che vista la documentazione inviata e le valutazioni effettuate non riteneva la necessità di sottoposizione del progetto alla successiva procedura di VIA; la Posizione di Elevata Qualificazione di riferimento dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia-Romagna provvede alla formalizzazione dell'atto dirigenziale per la successiva assunzione da parte del dirigente regionale;

le spese istruttorie relative alla procedura predetta, a carico del proponente, sono state correttamente versate ad ARPAE, ai sensi dell'art. 31 della l.r. 4/2018;

il progetto è assoggettato a procedura di screening in quanto ricade tra quelli di cui all'Allegato B della l.r. 4/2018, nella categoria B.2.60.: *"Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)"*, con riferimento alle fattispecie B.2.50.: *"Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con"*

capacità complessiva superiore a 10 tonnellate al giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della Parte Quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006";

l'impianto in progetto effettua attività di messa in riserva (R13), pretrattamento e ricondizionamento (R12) e riciclo/recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, in virtù dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. rilasciata da Arpae con DET-AMB-2016-2123 del 04/07/2016. Ai fini del presente screening, viene descritto l'impianto nella configurazione attuale e autorizzata a far data dalle modifiche introdotte nel 2016 nonché le modifiche in progetto allo stato autorizzato;

con nota dell'Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni della Regione Emilia - Romagna, (prot. n. PG.2024.0576697 del 04 giugno 2024) sono state richieste integrazioni al progetto presentato;

il proponente ha inviato le integrazioni richieste che sono state acquisite al prot. n. PG.2024.0684268 del 24 giugno 2024;

con nota di ARPAAE SAC di Ravenna (acquisita al prot. reg. con PG.2024.0713235 del 1° luglio 2024), è stata data comunicazione della presentazione dell'istanza agli Enti interessati alla realizzazione del progetto e della pubblicazione del progetto presentato, sul sito web regionale delle valutazioni ambientali all'indirizzo: <https://serviziambiente.regione.emilia-romagna.it/viavasweb>;

allo stesso indirizzo sono consultabili tutte le note citate relative al procedimento in oggetto;

il proponente ha chiesto nella istanza di attivazione della procedura di screening all'Autorità competente che siano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi così come previsto dall'art. 19, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 "norme in materia ambientale";

ARPAE SAC di Ravenna, sentiti gli Enti e i Servizi potenzialmente interessati, esaminata la documentazione acquisita, ha ritenuto necessario indire una riunione istruttoria;

il proponente ha inviato chiarimenti volontari in data

29 luglio 2024 e 20 settembre 2024 acquisiti agli atti con prot. reg. PG.2024.0827981 e PG.2024.1031885 rispettivamente;

DATO ATTO CHE:

gli elaborati sono stati pubblicati per 30 giorni consecutivi a far data dal 02 luglio 2024, al fine della libera consultazione da parte dei soggetti interessati sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;

nel periodo di avviso della pubblicazione degli elaborati non sono pervenute osservazioni da parte dei cittadini;

durante tale periodo sono state acquisite le seguenti osservazioni/contributi da parte degli Enti interessati alla realizzazione del progetto:

1. Provincia di Ravenna (acquisito al prot. ARPAE n. 130368 del 16/07/2024): parere favorevole per la compatibilità al vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Ravenna con indicazioni;
2. Unione dei Comuni della Bassa Romagna (acquisito al prot. reg. PG.2024.872251 del 14/08/2024): parere favorevole per gli aspetti ambientali e in merito alla compatibilità urbanistica con indicazioni;
3. Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna (acquisito al prot. reg. PG.2024.835043 del 31/07/2024): parere di non competenza per quanto riguarda la compatibilità idraulica;
4. Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (acquisito al prot. ARPAE n. 158482 del 03/09/2024): parere favorevole per quanto riguarda la compatibilità idraulica con indicazioni in merito al tirante idrico e rischio idraulico;

l'autorità competente ha comunicato, con nota prot. PG.2024.0993921 del 13 settembre 2024, la proroga del termine di adozione del provvedimento di ulteriori venti giorni, ai sensi dell'art.19 comma 6 del d.lgs. 152/06, al fine di poter valutare adeguatamente la documentazione fornita e concludere l'istruttoria;

CONSIDERATO CHE:

nello studio ambientale preliminare è stato descritto il progetto e sono stati analizzati gli impatti potenziali che possono derivare dalla sua realizzazione; il proponente ha

dichiarato in sintesi:

DAL PUNTO DI VISTA PROGETTUALE:

l'impianto in esame, esistente, è localizzato in un'area produttiva nel Comune di Bagnara di Romagna (RA) al limite nord-est del centro abitato. Confina a est con aree agricole, dista circa 2 km dal vicino comune di Mordano ed è collocato rispettivamente a 3 km e 6 km dai Comuni di Solarolo e Lugo;

dal punto di vista della caratterizzazione paesaggistica dell'area, l'area dista circa 1,30 Km ad est dal fiume Santerno; non ricade all'interno di aree appartenenti alla Rete Natura 2000 né all'interno di aree di elevato pregio naturalistico quali aree protette o riserve naturali; non ricade inoltre in aree soggette a vincolo paesaggistico o in zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale o in aree vincolate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Si evidenzia la presenza dello scolo Tratturo, prossimo all'area in esame, vincolato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in quanto classificato come corso d'acqua pubblico ai sensi del art. 142, comma 1 lettera c), del Dlgs 42/2004, tuttavia il proponente evidenzia che non risulta la presenza del suddetto vincolo nel tratto che interseca l'area di interesse;

l'area risulta classificata, secondo la Carta Unica del Territorio del Comune di Bagnara di Romagna, ad alto rischio archeologico, in quanto tale classificazione comprende l'intero territorio comunale. Risulta inoltre classificata come "Rischio sismico - livello 1";

in merito al rischio alluvioni secondo il PGRA l'area in esame risulta classificata, sia rispetto al reticolo secondario sia rispetto al reticolo principale, a Pericolosità M-P2 "Alluvioni poco frequenti", ed inoltre, per quanto riguarda le classi di rischio, rientra nella classe di rischio elevato rispetto al reticolo primario e rischio medio rispetto al reticolo secondario;

le aree interessate dall'intervento, sulla base di quanto riportato nella cartografia pubblicata sul geoportale della Regione Emilia-Romagna risultano ricadere all'interno della perimetrazione delle aree allagate dagli eventi alluvionali del maggio 2023;

la ditta proponente effettua presso l'impianto attività di messa in riserva (R13), riciclo/recupero (R3), pretrattamento e ricondizionamento (R12) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi per un quantitativo massimo di rifiuti destinati a trattamento fissato in 50.000 ton/anno

con una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 400 tonnellate, in virtù dell'Autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. vigente rilasciata da Arpae con DET-AMB-2016-2123 del 04/07/2016, con le successive modifiche autorizzate con Provv. n. 6193 del 27/11/2018 e n. 2883 del 08/06/2022. Tale Provvedimento è comprensivo di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;

in particolare, sono conferiti in impianto fino a un massimo di 25.000 ton/anno di rifiuti per operazioni R12/R13 e un massimo di 25.000 ton/anno di rifiuti per operazioni R13/R12/R3 di cui un massimo di 20.000 ton/anno per alcune tipologie di rifiuti;

ai fini del presente screening, il proponente ha riportato le modifiche intervenute all'impianto a seguito dell'Autorizzazione vigente DET-AMB-2016-2123 del 04/07/2016, descrivendo le attività svolte precedentemente (provvedimento n. 366 del 31/08/2009 e s.m.i.);

queste attività svolte in impianto autorizzate consistevano nello svolgimento delle attività di stoccaggio provvisorio (D15), messa in riserva (R13), trattamento mediante selezione e cernita manuale (R4/R5) e ricondizionamento (R12) sui rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi, per un quantitativo massimo di rifiuti destinati a trattamento fissato in 50.000 ton/anno con una capacità massima istantanea di stoccaggio pari a 400 tonnellate. Inoltre, con Aut. n. 359 del 19/07/2010 del Comune di Bagnara di Romagna, la ditta è stata autorizzata allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche in pubblica fognatura, rinnovata e ricompresa con l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale n. 657 del 26/02/2015, ricompresa nel provvedimento vigente;

le modifiche all'impianto apportate al Provvedimento di cui sopra e autorizzate con DET-AMB-2016-2123 del 04/07/2016, consistevano in particolare:

- nella rinuncia all'attività di stoccaggio provvisorio (D15) e di riciclo/recupero (R4 e R5);
- nell'inserimento dell'attività di pretrattamento (R12) e dell'attività di riciclo/recupero di rifiuti (R3);
- in ulteriori modifiche all'attività di gestione rifiuti, come la rinuncia e l'inserimento di alcune tipologie di rifiuti e relative attività a cui destinarli;

si evidenzia che tale provvedimento (vigente) non ha apportato alcun cambiamento strutturale all'impianto rispetto a quanto era già stato autorizzato con l'Autorizzazione n. 366 del 31/08/2009 e s.m.i., e che le modifiche hanno riguardato soprattutto una variazione sulle modalità gestionali dei rifiuti e non hanno comportato variazioni al quantitativo massimo di rifiuti destinati a trattamento e alla capacità massima istantanea di stoccaggio autorizzati;

inoltre, come sopra specificato, con DET-AMB-2016-2123 del 04/07/2016 è stata ricompresa l'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento e di acque reflue domestiche in pubblica fognatura;

l'impianto allo stato attuale e autorizzato e dotato, oltre alle aree riservate alla viabilità, alla pesa e relativo ufficio e alle strutture per il personale operativo, di due "Tunnel mobili" adibiti alle attività svolte sui rifiuti (Tunnel A e Tunnel B). Le aree destinate allo stoccaggio e/o trattamento dei rifiuti, comprese le pareti divisorie, sono in calcestruzzo e asfalto, e sono dotate di sistemi di raccolta e drenaggio delle acque reflue. L'area di impianto è inoltre provvista di barriera verde con funzione di mascheramento che corre lungo il perimetro della stessa;

le attività svolte sui rifiuti dall'impianto allo stato attuale sono, a seconda della tipologia di rifiuto e previo conferimento in impianto in R13:

- i rifiuti legnosi sono sottoposti a triturazione volumetrica (R12), tramite mezzo mobile e, successivamente, sottoposti ad operazione di selezione e cernita (R12), mediante mezzo idraulico semovente (polipo/ragno) ed operatori. Dall'area di stoccaggio in uscita, vengono avviati ad impianti terzi per l'effettivo recupero finale;

- i "rifiuti indifferenziati" vengono sottoposti ad operazione di selezione e cernita (R12), mediante mezzo idraulico semovente (polipo/ragno) ed operatori, al fine di separare le frazioni presenti, che vengono poi destinate nella relativa area di stoccaggio dei flussi in uscita, a seconda della natura delle frazioni stesse in attesa dell'invio ad impianti terzi per l'effettivo recupero finale;

- i "fanghi" solidi palabili sono sottoposti ad operazione di ricondizionamento (R12), mediante diluizione/flussaggio con acqua per ottenere un fango pompabile, al fine di diluire il fango e immetterlo con una pompa in un mezzo cisternato, per poi essere direttamente alimentabili al trattamento di recupero mediante digestione

anaerobica. Il rifiuto viene poi inviato ad impianti terzi di recupero;

- i rifiuti classificati come "imballaggi e similari" vengono movimentati nell'area destinata allo stoccaggio dei flussi in uscita, a seconda della natura dei rifiuti stessi, e sottoposti a selezione e cernita (R12), mediante mezzo idraulico semovente (polipo/ragno). Tali rifiuti, in attesa di invio ad impianti di recupero terzi, sono stoccati in cassoni;

- i rifiuti classificati come "altri rifiuti", vengono sottoposti, a seconda delle impurità, ad operazioni di selezione e cernita (R12) o inviati direttamente nell'area destinata alla messa in riserva senza ulteriori operazioni;

- gli "pneumatici fuori uso" vengono selezionati (R12) mediante mezzo idraulico semovente (polipo/ragno) e con l'ausilio di un operatore vengono rimossi i materiali di scarto che vengono avviati a smaltimento. Dopo questa prima selezione, gli pneumatici vengono ulteriormente selezionati e suddivisi in maniera semi automatizzata mediante mezzo idraulico semovente (polipo/ragno) e operatore (R3) e suddivisi in funzione del destino finale;

- gli "scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione" vengono sottoposti ad operazione di sconfezionamento (R12) e privati dell'imballaggio secondario e terziario. Successivamente, vengono sottoposti ad operazione di segregazione (R3) che consiste nella separazione del rifiuto dall'imballaggio primario, con l'ausilio di determinati trituratori. Durante tale processo, è prevista l'aggiunta di acqua da pubblico acquedotto al fine di recuperare il prodotto presente nei contenitori. A seguito di tali attività si generano diversi flussi di materiale, tra cui i prodotti ottenuti dagli scarti di origine agro-alimentare che vengono accumulati in un'apposita cisterna all'interno del Tunnel B;

allo stato attuale, dalle attività di riciclo/recupero (R3) svolte in impianto sugli pneumatici fuori uso e sugli scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione si ottengono EoW (End of Waste);

inoltre, ai fini della descrizione dell'esercizio attuale dell'impianto, la ditta ha fornito una stima, per il periodo intercorso tra il 2014 e il 2023, dei quantitativi di rifiuti/materiali recuperati (EoW) movimentati annualmente in ingresso e in uscita dall'impianto; ha fornito inoltre una stima dei quantitativi di rifiuti conferiti giornalmente in

impianto, per il medesimo periodo di cui sopra, indicando una media di circa 73 ton/giorno di rifiuti con un massimo di circa di 88 ton/giorno di rifiuti. Tali dati sono stati presentati dalla ditta in particolare ai fini delle stime del traffico indotto dall'impianto e delle relative emissioni in atmosfera;

le modifiche allo stato autorizzato (DET-AMB-2016-2123 del 04/07/2016) richieste dalla ditta e oggetto del presente screening consistono in:

- un aggiornamento dell'elenco dei codici EER e in particolare la rinuncia allo stoccaggio e al trattamento di alcuni rifiuti non più conferiti all'impianto (indicati nella documentazione presentata);

- lo spostamento dell'accettazione e back office della pesa nella sede della consociata Tras-Press Ecologia, sita in Via II Giugno n. 13-15 Bagnara di Romagna; per tale modifica il proponente ha chiarito che la pesa rimarrà all'interno dell'impianto in esame;

- l'aggiornamento del Manuale di Gestione Operativa;

- l'implementazione della capacità di accumulo della biomassa liquida EoW prodotta con 6 nuovi serbatoi, di futura installazione, in vetroresina della capacità di 20 m³; tale modifica comporterà l'introduzione di un punto di emissione convogliata in atmosfera denominato E1;

- l'aggiornamento del Piano di Monitoraggio degli EoW derivanti dagli scarti di origine agro-alimentare in seguito all'emanazione della norma tecnica di settore (UNI 11912:2023, successivamente modificata per errata corrige in norma UNI 11922:2023);

a seguito dell'attività di sconfezionamento secondario/terziario (R12) e separazione primaria (R3) degli scarti di origine agroalimentare, il proponente intende individuare, con le nuove modifiche richieste, nuovi flussi di materiale derivanti da tali scarti da stoccare all'interno dei serbatoi esistenti ed eventualmente in quelli di progetto in vetroresina;

si intende inoltre apportare modifiche all'attività di recupero (R3) attualmente svolta in impianto sugli pneumatici fuori uso;

le modifiche non comportano variazione dei quantitativi di rifiuti conferibili, stoccabili e lavorabili in impianto, e non comportano realizzazione di opere civili, eccetto lo spostamento dell'accettazione amministrativa e il relativo

back office della pesa e il magazzino. Il proponente dichiara inoltre che, stante la natura degli interventi in progetto, non è prevista alcuna significativa fase di cantiere;

DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE

il proponente ha dichiarato che, stante la natura degli interventi in progetto, si è considerata esclusivamente la "fase di esercizio", essendo l'impianto già esistente e non prevedendo alcuna significativa "fase di cantiere";

impatti in atmosfera

l'impianto, gestendo rifiuti solidi secchi, non determina emissioni polverulente o di altri inquinanti legate alla movimentazione degli stessi;

la modifica relativa all'installazione di 6 nuovi serbatoi in vetroresina per l'incremento della capacità di accumulo della biomassa liquida EoW determina l'introduzione di un punto di emissione convogliata in atmosfera (E1) legato all'aspirazione degli sfiati derivanti dai 6 serbatoi in progetto, provvisto di un sistema di filtrazione a carboni attivi per il contenimento di eventuali sfiati odorigeni. Il proponente ha opportunamente descritto il sistema nella documentazione presentata e fornito le caratteristiche tecniche del filtro e stimata la capacità di abbattimento del filtro dei principali contaminanti. In virtù di quanto descritto e data la natura dell'EoW, il proponente ritiene l'impatto in atmosfera generato da tale punto emissivo non significativo;

l'esercizio dell'impianto genera inoltre impatto in atmosfera legato alle emissioni da traffico indotto. Il proponente ha fornito in apposita tabella un bilancio del traffico generato dall'esercizio dell'impianto nel periodo dal 2014 al 2023 in funzione dei quantitativi di rifiuti/materiali recuperati (EoW) movimentati annualmente e del periodo di esercizio dell'impianto e, conseguentemente, ha stimato le emissioni da traffico per i principali inquinanti CO, NOx, PM10, SO2, VOC, NH3, tenuto conto del tragitto compiuto dai mezzi. Rileva un lieve incremento di traffico indotto successivamente alle modifiche autorizzate con Prov. n. 2123 del 04/07/2016 (da circa 4 mezzi/giorno tra ingresso e uscita a circa 9 mezzi/giorno) ed inoltre un incremento delle emissioni in particolare per NOx, CO. Evidenzia che l'incremento dei mezzi sia da ricondurre con ogni probabilità al fatto che l'opportunità di produrre EoW non solo ha permesso di recuperare diverse tipologie di rifiuto in ottica di economia circolare, ma ha anche

consentito all'azienda di essere maggiormente competitiva sul mercato. Stante quanto sopra, evidenzia tuttavia come la modifica dell'autorizzazione approvata con DET-AMB-2016 n. 2123 del 04/07/2016 non abbia comportato variazioni al quantitativo massimo di rifiuti destinati a trattamento autorizzato con il previgente provvedimento. Inoltre, per quanto riguarda le emissioni da traffico, ha confrontato i dati ottenuti con le emissioni derivanti dal trasporto su strada nel Comune di Bagnara di Romagna dal tragitto compiuto dai mezzi dall'impianto verso l'autostrada, evidenziando che l'impatto generato dall'impianto in esame costituisce una percentuale estremamente ridotta delle emissioni da traffico sul territorio;

il proponente ha inoltre stimato le emissioni in atmosfera di gas climalteranti riconducibili alle emissioni dovute alle emissioni da traffico indotto, al consumo di combustibili per il funzionamento delle macchine operatrici e al consumo di energia elettrica, in riferimento al medesimo periodo sopra considerato, ovvero 2014-2023. Per quanto riguarda il contributo del traffico indotto, la stima dell'impatto e le relative valutazioni sono assimilabili a quelle sopra condotte per le emissioni in atmosfera degli altri inquinanti. Per quanto riguarda il contributo associato ai consumi di combustibili e di energia elettrica, rileva un incremento delle emissioni successivamente alle modifiche autorizzate con Provv. n. 2123 del 04/07/2016;

allo stato attuale, l'ottenimento di EoW dai processi di recupero svolti in impianto, ovvero la miscela per digestione anaerobica, permette di sfruttare scarti di origine agro-alimentare al fine di produrre un biocombustibile nobile (biogas) ottimale per la conversione in energia elettrica e/o termica. Si stima quindi le emissioni di CO₂ equivalente evitate grazie alla produzione di energia elettrica (presso gli utilizzatori degli EoW) da fonte rinnovabile (biogas), resa possibile grazie alla digestione anaerobica degli EoW ottenuti dai processi di recupero dell'impianto, nel periodo considerato per la stima degli impatti, ovvero dal 2014 al 2023. Stante quanto sopra, si ritiene che, per il periodo considerato, le emissioni di gas climalteranti indotte dall'impianto in fase di esercizio possano essere state potenzialmente compensate dalla mancata emissione di gas climalteranti per via della produzione di energia elettrica a partire da biogas in sostituzione della produzione da rete (in caso di utilizzo di fonti non rinnovabili);

per quanto sopra valutato, il proponente ritiene che l'attuazione delle modifiche introdotte con DET-AMB-2016 n. 2123 del 04/07/2016, nonché il proseguimento dell'esercizio dell'impianto nel suo assetto attuale e con le modifiche proposte in sede di rinnovo, non ha determinato né determinerà impatto significativo negativo in atmosfera, anche in considerazione delle seguenti proposte di misure di mitigazione/compensazione:

- l'ammodernamento del proprio parco veicolare, con la sostituzione della motrice di categoria Euro 3 con una di categoria Euro 6, che permette di contenere le emissioni legate ai gas di scarico dei mezzi;

- l'installazione di impianto fotovoltaico, avente potenza di picco pari a 14,08 kWp e una produzione di energia elettrica attesa pari a 16,22 MWh/anno, sul tetto di uno stabile di proprietà di Tras Press Ambiente, posto esternamente all'impianto in esame. Tale misura permette di produrre energia da fonti rinnovabili non emissive e mitigare indirettamente gli impatti connessi alle emissioni in atmosfera di gas climalteranti ed inquinanti; viene stimato un contenimento di circa 4,1 ton/anno di CO2 equivalente, nonché 3,373 Kg/anno di NOx, 0,805 Kg/anno di SOx, 1,381 Kg/anno di COV non metanici, 0,007 Kg/anno di NH3, 0,044 Kg/anno di PM10;

- la sottoscrizione, già in essere, di un contratto di fornitura di energia elettrica certificata verde, che consente di azzerare le emissioni di gas climalteranti legate al consumo di energia elettrica prelevata da rete. Viene stimato che, rispetto allo stato di fatto, tale intervento mitigativo consente di evitare emissioni di gas climalteranti per oltre 28 ton/anno di GHG (Gas ad effetto serra) con riferimento ai dati 2022/2023;

inoltre, per quanto riguarda la CO2 equivalente, queste due ultime misure consentono di ridurre (indirettamente) le emissioni di gas climalteranti connessi con l'esercizio dell'impianto di circa il 35%;

per quanto riguarda le potenziali emissioni odorigene, le stesse sono potenzialmente legate principalmente alla gestione dei rifiuti in ingresso di origine alimentare e dei prodotti derivanti dalle relative operazioni di recupero (EoW da destinare ad impianti di digestione anaerobica); la ditta ha prodotto una valutazione odorigena di livello 1 anche in virtù degli indirizzi forniti dal D.M. n. 309/2023. Ai fini della valutazione, ha considerato il regime anemologico dell'area di sedime dell'impianto nonché i primi recettori

sensibili (che corrispondono ad abitazioni o edifici per attività produttive) posti nelle fasce di distanza di 50 m, 100 m, 200 m e 250 m dal nuovo punto di emissione E1 di progetto, suddivise per Zone Territoriali Omogenee;

per quanto riguarda lo stato attuale ed autorizzato, evidenzia che nello stabilimento non sono presenti sezioni di trattamento acque (le sole acque reflue prodotte dallo stabilimento hanno origine civile o meteorica e sono convogliate in pubblica fognatura), non sono presenti tubazioni o condutture scoperte di estensione tale da poter determinare l'insorgere di emissioni fuggitive significative e non sono attualmente autorizzate sorgenti emissive convogliate. Presso l'impianto non si svolge alcun processo chimico, di combustione o altro processo che possa alterare le caratteristiche chimiche del materiale in ingresso. Lo stoccaggio e le lavorazioni che avvengono su piazzale si riferiscono a rifiuti privi di potenziale odorigeno o la cui eventuale fuoriuscita di emissione odorigena è evitata sin dall'origine grazie alle modalità di gestione dei rifiuti stessi presso l'impianto. Non sono inoltre presenti in aree esterne bacini di stoccaggio scoperti, vasche a cielo aperto o cumuli di materiali scoperti con potenziale odorigeno. Per quanto sopra, e tenuto conto che negli anni la ditta non ha ricevuto alcuna segnalazione di disturbo olfattivo, il proponente ritiene l'impatto legato all'esercizio attuale dell'impianto non significativo;

per quanto riguarda le modifiche allo stato autorizzato, evidenzia che sarà introdotta una emissione (E1) connessa agli sfiati dei nuovi serbatoi di stoccaggio dell'end of waste. Stima una portata di odore pari a 351 ouE/s, ed evidenzia come il sistema di captazione ed abbattimento di progetto garantisca come minimo un'efficienza di assorbimento pari all'80 %; il flusso di odore prima stimato, grazie all'abbattimento, si riduce pertanto a $351 \text{ ouE/s} \times 0,2 = 70 \text{ ouE/s}$;

per quanto sopra, sulla base delle indicazioni fornite dal D.M. n. 309/2023, valuta che l'emissione puntuale E1 di progetto sarà non significativa in termini di impatto olfattivo in quanto ha flusso emissivo inferiore a 500 ouE/s. In ragione, inoltre, delle caratteristiche delle lavorazioni e del volume e tipologia di attività, ritiene di poter escludere la presenza di un impatto legato alle emissioni odorigene e che l'attività possa ritenersi compatibile con il contesto insediativo interessato, fermo restando l'assenza di

segnalazioni da parte di soggetti delle aree limitrofe legate a potenziali odori provenienti dallo stabilimento;

impatti sul suolo e sottosuolo

i potenziali impatti sulla qualità del suolo possono essere riconducibili ad eventuali percolazioni/rilasci nel terreno e al consumo di suolo;

in riferimento allo stato attuale, evidenzia che l'unica fonte di possibili fuoriuscite di inquinanti, ovvero il serbatoio di gasolio, è dotato di idoneo bacino di contenimento. La tipologia di rifiuti trattati in impianto esclude inoltre la possibilità di infiltrazione nel suolo e nel sottosuolo di acque contaminate, in quanto gli stessi vengono stoccati e trattati su aree pavimentate, in serbatoi o cassoni. Gli scarichi, infine, di acque reflue di dilavamento e di acque reflue domestiche recapitano, previo trattamento, in pubblica fognatura; sono regolarmente autorizzati e la ditta evidenzia che negli anni le modalità di gestione dello scarico all'interno dell'impianto non hanno mai subito modifiche. Per quanto riguarda il consumo di suolo, analizzando le modifiche intercorse all'impianto a seguito dell'ottenimento dell'Autorizzazione n. 2123 del 04/07/2016, l'impianto non ha subito sino ad oggi modifiche strutturali e di ampliamento che comportassero consumo di suolo;

per quanto riguarda le modifiche richieste allo stato autorizzato, si evidenzia che l'inserimento dei 6 nuovi serbatoi metallici funzionali ad implementare l'accumulo degli EoW saranno dotati di apposito bacino di contenimento, su area pavimentata; l'intervento inoltre non prevede nuovo consumo di suolo o variazioni di carattere edilizio all'impianto;

per quanto sopra esposto, il proponente ritiene l'impatto non significativo sia in riferimento alla configurazione attuale dell'impianto con le modifiche intercorse negli anni oggetto di indagine sia alla configurazione a seguito della richiesta di modifiche;

impatti sull'ambiente idrico

nell'impianto vengono effettuate attività di stoccaggio, trattamento e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi; pertanto, secondo il proponente, data la natura stessa dell'attività, unitamente alla natura del rifiuto trattato, non pericoloso, i potenziali impatti sulla qualità delle acque superficiali sono definibili come poco significativi ed essenzialmente riconducibili alla gestione degli scarichi

idrici. Per giustificare tale posizione si evidenzia che i rifiuti solidi vengono stoccati in cumuli o all'interno di cassoni con coperchio, su aree pavimentate e dotate di sistema di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche. Ad esempio, gli EoW derivanti dalle fasi di trattamento e recupero degli scarti di origine agro - alimentare, vengono stoccati all'interno di un serbatoio chiuso posto all'interno di un capannone Kopron, così da evitare qualsiasi versamento nel piazzale dell'impianto. Allo stesso tempo, precisa che i rifiuti in uscita dall'impianto vengono adeguatamente gestiti al fine di evitare potenziali effetti di contaminazione delle acque superficiali e sotterranee;

le acque di scarico sono costituite da acque reflue di dilavamento e acque reflue domestiche, che vengono gestite a valle da un sistema di decantazione, disoleazione e trattamento biologico prima dello scarico in pubblica fognatura. La ditta evidenzia che negli anni le modalità di gestione dello scarico delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue domestiche all'interno dell'impianto non hanno mai subito modifiche. Per quanto sopra, la gestione degli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque reflue domestiche dell'impianto consentono, secondo la ditta, di escludere potenziali impatti sulle acque superficiali per tutto il periodo considerato, ossia dal rilascio della DET-AMB-2016 n. 2123 del 04/07/2016 fino ad oggi;

per quanto riguarda il potenziale inquinamento delle acque sotterranee, si precisa che l'impianto non presenta scarichi diretti nel suolo e nemmeno scarichi in corpi idrici sotterranei. In particolare, si esclude che si generino percolati inquinanti. Infatti, gli scarti di origine agro - alimentare entrano in impianto già confezionati e, se caratterizzati da imballaggi deteriorabili, vengono stoccati sotto al Tunnel A. Le successive fasi di sconfezionamento (R12+R3) avvengono su aree pavimentate e dotate di sistemi di raccolta delle acque. Lo stoccaggio finale del prodotto EoW avviene in un serbatoio chiuso, posto sotto al Tunnel B. Il proponente inoltre precisa che con la modifica non si prevede la formazione di inquinanti dalle fasi di carico e scarico degli EoW, in quanto il prodotto verrà sempre stoccato in serbatoi chiusi, dotati di bacino di contenimento. Evidenzia infine che la proposta di implementazione della capacità di accumulo della biomassa liquida è stata comunicata dalla Ditta anche al fine di migliorare lo stoccaggio finale degli EoW liquidi, evitando così possibili situazioni di eccessivo accumulo di EoW (e di conseguente sversamento accidentale del

prodotto), in seguito all'aumento dei conferimenti dei rifiuti in impianto negli ultimi anni, che risulta essere tuttavia sempre al di sotto del limite della capacità massima prescritta nell'Autorizzazione vigente. Infine, il proponente evidenzia che per poter alimentare i macchinari impiegati durante le fasi di movimentazione, trattamento e recupero, l'impianto usufruisce di un serbatoio di gasolio fuori terra e dotato di idoneo bacino di contenimento, al fine di evitare possibili effetti di contaminazione legati a sversamenti accidentali da parte di tale stoccaggio. Di conseguenza il proponente ritiene trascurabile il rischio di possibile contaminazione delle acque sotterranee e pertanto lo considera, in riferimento a tutto il periodo oggetto del presente screening, non significativo;

per quanto riguarda i consumi idrici dell'impianto in esame, essi sono relativi all'utilizzo di acqua durante la fase di ricondizionamento (R12) dei fanghi solidi palabili e la fase di separazione/segregazione (R3) del contenuto liquido/solido dell'imballaggio primario. La quantità di acqua necessaria per tali attività viene prelevata dall'acquedotto pubblico di competenza di Hera S.p.A. L'attività svolta dalla ditta non risulta essere ad elevato fabbisogno idrico; tuttavia, si è registrato un aumento dei volumi prelevati d'acqua nel 2017 e, negli anni successivi, un progressivo calo. Pertanto, il proponente ritiene che gli impatti sulla quantità di risorsa idrica legati ai consumi siano da ritenersi trascurabili e non significativi;

impatti su vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità

il sito in esame è collocato in un ambiente di transizione tra un territorio urbanizzato e un territorio caratterizzato da case sparse e da terreni destinati ad uso agricolo, unitamente ad alcuni insediamenti abitativi. In particolare, l'area oggetto dell'intervento non risulta ricadere in un sito SIC/ZSC-ZPS né all'interno di un'area naturale protetta. Il sito più prossimo all'area in oggetto, è la ZPS "IT4070027 - Bacino dell'ex - fornace di Cotignola e Fiume Senio", distante circa 6 km. Inoltre, sia all'interno dell'area in esame e sia al confine, non sono stati individuati elementi vegetazionali di pregio, protetti, rari o minacciati;

il proponente evidenzia come dal 2009 ad oggi non siano stati previsti interventi strutturali all'impianto che abbiano costituito un effettivo consumo di suolo. Di conseguenza esclude gli effetti dovuti alla sottrazione di suolo da habitat naturali e di sistemi di connessione naturale. Ha infine tenuto in considerazione gli effetti che

l'attività dell'impianto potrebbe avere sulla mobilità, sul clima acustico e sulla qualità dell'aria, inducendo impatti diretti e indiretti sulla componente fauna, flora, vegetazione e ecosistemi. Per questa ragione ha effettuato indagini per il clima acustico e adeguatamente tenuto conto dei flussi di traffico, partendo dal fatto che l'assetto viabilistico dell'area è rimasto immutato dal 2009. Sulla base delle valutazioni svolte (descritte per le singole matrici), ritiene che l'impatto sulla fauna, flora, vegetazione ed ecosistemi sia da ritenersi non significativo sia in riferimento alla configurazione attuale dell'impianto con le modifiche intercorse negli anni oggetto di indagine sia alla configurazione a seguito della richiesta di modifiche;

impatti sul paesaggio e sui beni materiali

l'impianto ricade in un contesto a prevalente destinazione produttiva, esistente o in corso di attuazione. Infatti, l'impianto svolge la sua attività in un ambito produttivo - industriale consolidato, localizzato in un'area strategica distante dal centro abitato. La presenza di edifici importanti dal punto di vista storico-culturale è limitata al solo centro abitato e pertanto distanti dall'impianto in esame. Inoltre, il sito non ricade in alcuna area soggetta a vincolo paesaggistico o in zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale o in aree vincolate dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. A tal proposito, l'area di impianto è provvista di barriera verde con funzione di mascheramento dell'impianto dall'esterno che corre lungo il perimetro della stessa;

l'ambito vincolato più prossimo all'area in esame è costituito dalla fascia di rispetto del corso idrico Scolo Tratturo, che risulta essere vincolato dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in quanto classificato come corso d'acqua pubblico ai sensi del art. 142, comma 1 lettera c), del D.lgs. 42/2004. Tuttavia, rispetto a tale corso d'acqua, si evidenzia che non risulta la presenza del suddetto vincolo nel tratto che interseca l'area di interesse;

specificatamente per quanto riguarda i caratteri storico-insediativi e il patrimonio culturale, i potenziali impatti sono circoscritti alla realizzazione di scavi, che potrebbero danneggiare eventuali elementi di pregio da un punto di vista storico o archeologico presenti nel sottosuolo o nelle vicinanze dell'area di intervento. L'area risulta inoltre classificata, secondo la Carta Unica del Territorio del Comune di Bagnara di Romagna, ad alto rischio archeologico,

in cui vigono le disposizioni di cui all'art. 2.3 del RUE nonché con "Rischio sismico - livello 1". Il proponente evidenzia tuttavia che l'impianto, dall'emanazione della DET-AMB-2016 n. 2123 del 04/07/2016 (e pertanto anche dal Provvedimento n. 366 del 31/08/2009 e s.m.i.) fino ad oggi, non ha mai subito modifiche strutturali e di ampliamento dell'impianto; evidenzia inoltre che le modifiche richieste allo stato autorizzato non prevedono modifiche strutturali allo stesso;

per quanto sopra, il proponente ritiene che l'impatto sulla matrice indagata possa ritenersi non significativo sia in riferimento alla configurazione attuale dell'impianto con le modifiche intercorse negli anni oggetto di indagine sia alla configurazione a seguito della richiesta di modifiche;

impatto acustico

secondo la classificazione acustica del Comune di Bagnara di Romagna, l'area in esame rientra in classe IV, avente livello di emissione diurna pari a 60 dB(A) e limite di emissione notturno pari a 50 dB(A). I ricettori ubicati in prossimità all'impianto sono 9; le principali sorgenti sonore sono 12, tutte concentrate all'interno del sito oggetto di intervento. Relativamente alle emissioni sonore, le sorgenti di rumore presenti nell'impianto sono identificabili con:

- mezzo semovente (ragno): per la movimentazione di bancali di legno e degli pneumatici. Sorgente di rumore fissa;

- mezzo pesante: che una volta entrato in impianto, si ferma e rimane stazionato a motore spento sulla pesa e poi esce per lo scarico dei rifiuti in impianto. Anche se operativi tutto l'anno, sono sorgenti di rumore discontinui;

- i macchinari presenti all'interno del Tunnel A e B per la lavorazione dei rifiuti. Sorgenti di rumore fisse;

si prevede l'inserimento del ventilatore di aspirazione del punto di emissione E1;

rispetto a quanto sopra, il proponente ha prodotto una Valutazione di Impatto Acustico, effettuando una campagna di rilievo fonometrico, di cui ne riporta i risultati, ed elaborando il modello partendo dal software previsionale "Soundplan", stimando i livelli sonori indotti dall'attività in esame. In base alle stime riportate nella Valutazione di cui sopra, il proponente ritiene gli impatti non significativi;

energia

i consumi di energia elettrica sono dovuti al funzionamento delle apparecchiature di ordinario utilizzo e all'illuminazione dei due Tunnel mobili invece quelli di gasolio sono dovuti al funzionamento dei macchinari presenti all'interno dell'impianto. Il proponente riporta, per entrambe le tipologie di consumi, la variazione degli stessi tra il 2015 e il 2023;

produzione di rifiuti

dallo stoccaggio e dalla lavorazione dei rifiuti speciali non pericolosi svolta in impianto si possono generare rifiuti che non possono essere ulteriormente trattati e che vengono quindi destinati ad impianti esterni per il loro smaltimento/recupero. Ai fini dell'analisi, la ditta ha riportato in apposita tabella un bilancio dei quantitativi di rifiuti avviati annualmente ad impianti terzi per il loro recupero/smaltimento nel periodo intercorso tra il 2014 al 2023; si rileva che le modifiche autorizzate con DET-AMB-2016 n. 2123 del 04/07/2016 hanno comportato una riduzione, in proporzione al quantitativo di rifiuti in entrata, dei rifiuti da avviare ad impianti terzi di recupero/smaltimento rispetto all'esercizio precedente in virtù dell'introduzione della fase di recupero (R3), fermo restando che tale Autorizzazione non ha comportato variazioni al quantitativo massimo di rifiuti destinati a trattamento e alla capacità massima istantanea di stoccaggio autorizzati con il provvedimento previgente;

per quanto riguarda le modifiche allo stato attuale e autorizzato, il proponente evidenzia che le stesse non prevedono significative variazioni nella produzione di rifiuti; evidenzia inoltre che non comportano variazione dei quantitativi di rifiuti conferibili, stoccabili e lavorabili in impianto rispetto a quanto autorizzato e non comportano la realizzazione di opere civili che possano determinare produzione di rifiuti;

impatti sul sistema della mobilità

la via che rappresenta il principale canale di accesso da Ravenna all'interno dell'area di intervento è la SP21; invece, la SP22 a Sud Ovest e la SP21 a Nord-Ovest garantiscono il transito dei mezzi provenienti dalla Città Metropolitana di Bologna. Gli impatti legati all'esercizio dello stabilimento sul sistema della mobilità sono imputabili al traffico indotto in ingresso (principalmente legato al conferimento dei rifiuti da trattare) e in uscita (allontanamento dei rifiuti prodotti e degli EoW) dallo stabilimento stesso. Il proponente ha fornito in apposita

tabella un bilancio del traffico generato dall'esercizio dell'impianto nel periodo dal 2014 al 2023 in funzione dei quantitativi di rifiuti/materiali recuperati (EoW) movimentati annualmente, del periodo di esercizio dell'impianto e della capacità di carico dei mezzi utilizzati, evidenziando un lieve incremento di traffico indotto successivamente alle modifiche autorizzate con Prov. n. 2123 del 04/07/2016 (da circa 4 mezzi/giorno tra ingresso e uscita a circa 9 mezzi/giorno), da ricondurre con ogni probabilità al fatto che l'opportunità di produrre EoW non solo ha permesso di recuperare diverse tipologie di rifiuto in ottica di economia circolare, ma ha anche consentito all'azienda di essere maggiormente competitiva sul mercato;

valutando l'incidenza percentuale del traffico indotto dall'impianto in esame rispetto al traffico medio giornaliero (TGM) equivalente che insiste sulla viabilità individuata nell'intorno dello stabilimento risulta sempre del tutto contenuta non superando mai lo 0,4% del traffico insistente sulla viabilità osservata. Si precisa come sia con la modifica dell'autorizzazione approvata con DET-AMB- 2016 n. 2123 del 04/07/2016, che con le modifiche proposte allo stato autorizzato, il quantitativo massimo di rifiuti destinati a trattamento non hanno subito variazioni rispetto allo stato autorizzato;

per quanto sopra, il proponente ritiene che i flussi da traffico indotti dall'impianto risultino poco significativi;

impatti sulla salute pubblica

i possibili impatti per la salute della popolazione sono legati ai fattori di pressione riconducibili alle attività produttive, agli effetti derivanti dalle lavorazioni particolarmente rumorose, nonché connessi al rilascio in atmosfera o nelle acque di sostanze inquinanti o in concentrazioni tali da determinare superamenti degli standard di qualità sanitari ed ambientali riconosciuti a livello internazionale ed assunti dalle varie norme di settore quali riferimenti per valutare la tollerabilità di un'emissione;

il proponente rimanda pertanto alle valutazioni svolte per le singole matrici ambientali e considera gli impatti non significativi;

proposte per misure di mitigazione e di compensazione

il proponente ha indicato misure mitigative riportate al capitolo relativo all'impatto in atmosfera, le cui capacità mitigative sono indirizzate principalmente al contenimento, sia diretto che indiretto, dell'impatto in atmosfera generato

dall'impianto, è stata stimata e riportata al suddetto capitolo;

per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione di tali misure, il proponente individua come termine, sia per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, sia per l'ammodernamento del parco veicolare, 18 mesi dalla conclusione del presente procedimento; evidenzia infine che la sottoscrizione di un "Contratto di vendita di Energia Elettrica" è già stato realizzato;

VALUTATO CHE:

sulla base dell'analisi del progetto presentato e delle osservazioni delle Amministrazione interessate:

oggetto del presente screening è l'impianto nella configurazione attuale e autorizzata a far data dalle modifiche introdotte nel 2016 nonché le ulteriori modifiche che si intendono apportare allo stato autorizzato vigente;

le modifiche allo stato autorizzato (DET-AMB-2016-2123 del 04/07/2016) non comportano variazione dei quantitativi di rifiuti autorizzati conferibili, stoccabili e lavorabili in impianto, e non comportano realizzazione di opere civili, eccetto lo spostamento dell'accettazione amministrativa e il relativo back office della pesa e il magazzino; non comportano pertanto una significativa fase di cantiere. In particolare, inoltre, è prevista l'installazione di 6 nuovi serbatoi in vetroresina per implementare la capacità di accumulo della biomassa liquida EoW prodotta e l'introduzione di un punto di emissione convogliata in atmosfera (E1) legato all'aspirazione degli sfiati derivanti dai 6 serbatoi sopra richiamati;

per quanto riguarda la compatibilità idraulica di progetto, l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'Emilia Romagna, con proprio parere, evidenzia che l'area oggetto di intervento non presenta perimetrazioni nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Reno, mentre è perimetrata nel PGRA, secondo cui (art. 28 del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico nella sua variante di coordinamento con il PGRA), sono le amministrazioni comunali a doversi esprimere su tali zone;

con riferimento alla compatibilità del progetto con il reticolo secondario di bonifica, il Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, con proprio parere, evidenzia che l'intervento non comporta aumento di superficie impermeabile e pertanto non è necessario reperire alcun volume di invaso, secondo quanto previsto dall'art. 20 delle norme di

Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del torrente Senio. Esprime, unicamente dal punto di vista idraulico, parere favorevole all'intervento in oggetto;

in merito alla Direttiva per la sicurezza idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel Bacino del Reno del 25/01/2009, essendo l'area in oggetto caratterizzata da una media probabilità di inondazione da reticolo secondario di pianura (P2), si ritiene che, per tempi di ritorno critici compresi tra 50 anni e 100 anni, possano verificarsi esondazioni, derivanti dalla rete idraulica consorziale, con un tirante d'acqua di 30 cm rispetto alla quota stradale della via 2 Giugno; pone pertanto alcune indicazioni per il corretto esercizio delle attività dell'impianto ai fini del non incremento del rischio idraulico, come evitare il trascinarsi di tutto il materiale sciolto depositato sulle aree pavimentate ed assicurare il contenimento delle acque meteoriche del lotto;

in relazione alla compatibilità del progetto con il vigente PTCP, la Provincia di Ravenna, considerato quanto disposto dall'art. 6.2 del PTCP, lettera i., e dall'art. 25 delle NTA del PRGR, ha espresso parere favorevole in merito alla compatibilità con il PTCP vigente, ferma restando la verifica di conformità urbanistica ed edilizia posta in capo all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Evidenzia inoltre quanto riportato alle lettere a) e c) dell'art. 6.2 del PTCP, come indicazioni per la successiva fase autorizzativa;

evidenzia inoltre che le aree interessate dall'intervento in oggetto, sulla base di quanto riportato nella cartografia pubblicata sul geoportale della Regione Emilia-Romagna, risultano essere state coinvolte dagli eventi alluvionali dello scorso maggio 2023 e come tali ricadono nell'ambito di applicazione del Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 32 del 06 maggio 2024 che, per tali zone, ha adottato particolari Misure Temporanee di Salvaguardia. In merito a tale aspetto si richiama, per quanto ai fini del presente screening, quanto sopra evidenziato relativamente alla compatibilità idraulica di progetto, fermo restando le eventuali valutazioni specifiche che verranno condotte nella successiva fase autorizzativa. Si dà atto, inoltre, che le modifiche oggetto del presente screening non comportano variazione dei quantitativi di rifiuti autorizzati conferibili, stoccabili e lavorabili in impianto, e non comportano realizzazione di opere civili;

per quanto attiene gli aspetti ambientali, l'Unione dei

Comuni della Bassa Romagna esprime parere favorevole rilevando che:

- negli anni trascorsi, non risulta siano mai state segnalate problematiche ambientali sul sito in oggetto;

- la ditta ha in essere un Autorizzazione Unica Ambientale comprendente l'autorizzazione allo scarico di acque di dilavamento e acque reflue domestiche in pubblica fognatura, rilasciata dalla Provincia di Ravenna con Provvedimento n. 657 del 26/02/2015 con parere favorevole del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

per quanto riguarda la compatibilità urbanistico-edilizia, rileva, nel medesimo parere di competenza di cui sopra, che le aree occupate dall'impianto in esame erano e sono attualmente compatibili con l'attività svolta. Richiama in proposito il parere di competenza rilasciato nell'ambito del procedimento di Modifica Sostanziale dell'AUA (rilasciata con DET-AMB-2022-3172) della consociata Tras Press Ecologia, il cui impianto si trova sulla stessa via II Giugno e la cui area si trova nelle medesime perimetrazioni di PSC-RUE e di PTCP. Evidenzia inoltre che si renderà necessaria una modifica del Provvedimento attualmente vigente in virtù dell'introduzione del punto emissivo E1 e per l'aggiornamento planimetrico;

riporta infine alcune indicazioni utili per la fase autorizzativa successiva che verranno riportate nel successivo ritenuto del presente atto;

in relazione agli impatti in atmosfera, si prende atto di quanto evidenziato dal proponente ovvero che l'impianto, gestendo rifiuti solidi secchi, non determina emissioni polverulente o di altri inquinanti legate alla movimentazione degli stessi. Il potenziale impatto in atmosfera dato dall'esercizio dell'impianto è legato all'installazione di 6 nuovi serbatoi in vetroresina per l'incremento della capacità di accumulo della biomassa liquida EoW che determina l'introduzione di un punto di emissione convogliata in atmosfera (E1) legato all'aspirazione degli sfiati derivanti dai serbatoi suddetti. Si evidenzia che viene prevista una captazione localizzata del tipo a "cappello cinese" per consentire una respirazione del serbatoio durante la fase di scarico oltre che per la captazione degli sfiati di respirazione degli stessi serbatoi durante la fase di accumulo/stoccaggio. Tenuto conto della documentazione presentata, preso atto del dimensionamento indicato per il sistema di abbattimento a carboni attivi, compreso il tasso di carico individuato per i diversi letti statici composti da

molteplici strati adsorbenti e chimicamente reattivi che operano selettivamente e sinergicamente nei confronti delle diverse sostanze presenti nell'effluente aeriforme da trattare, si esprime parere favorevole con prescrizione volta alla verifica dell'efficienza del filtro a carboni attivi, riportata nel ritenuto così come nel determinato del presente atto;

per quanto riguarda le emissioni in atmosfera da traffico indotto, si evidenzia che, come riportato nella documentazione fornita, la modifica dell'autorizzazione approvata con DET-AMB-2016 n. 2123 del 04/07/2016 (Prov. vigente) non abbia comportato variazioni al quantitativo massimo di rifiuti destinati a trattamento autorizzato con il previgente provvedimento; si evidenzia inoltre che le modifiche allo stato attuale e autorizzato non prevedono variazioni del quantitativo autorizzato di rifiuti gestito in impianto. Rispetto quindi all'invarianza dei quantitativi autorizzati, si concorda con il proponente nell'affermare che le modifiche intercorse all'impianto non hanno determinato incremento del numero massimo di flussi potenzialmente generabili dall'impianto. Sulla base dei bilanci forniti dal proponente per il periodo intercorsi dal 2014 al 2023, si rileva un lieve incremento di traffico indotto successivamente alle modifiche autorizzate con Prov. n. 2123 del 04/07/2016 e, quindi, un lieve incremento delle emissioni da traffico, da ricondurre con ogni probabilità al fatto che l'opportunità di produrre EoW non solo ha permesso di recuperare diverse tipologie di rifiuto in ottica di economia circolare, ma ha anche consentito all'azienda di essere maggiormente competitiva sul mercato. Per quanto sopra, sulla base delle stime del traffico indotto e dell'impatto generato, considerato che le stime effettuate dal proponente risultano cautelative in quanto il tragitto percorso dai mezzi considerato per le stime è ricompreso solo parzialmente all'interno del territorio del Comune di Bagnara di Romagna, valutato in ogni caso che i flussi veicolari generati dall'impianto, anche con le modifiche intercorse negli anni, possano ritenersi in numero contenuto, si ritiene l'impatto poco significativo anche in virtù delle seguenti misure di mitigazione e di compensazione proposte dalla ditta che permettono di contenere sia direttamente che indirettamente l'impatto in atmosfera, in sintesi:

- l'ammodernamento del proprio parco veicolare, con la sostituzione della motrice di categoria Euro 3 con una di categoria Euro 6;

- l'installazione di impianto fotovoltaico sul tetto di uno stabile di proprietà di Tras Press Ambiente, posto esternamente all'impianto in esame;

- la sottoscrizione, già in essere, di un contratto di fornitura di energia elettrica certificata verde.;

per quanto riguarda le potenziali emissioni odorigene, si evidenzia che la relazione tecnica presentata corrisponde ad uno studio di livello 1, così come definito nella Linea Guida Arpae 35/DT "Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272 Bis del d.lgs.152/2006 e ss.mm" ed al livello di approfondimento della procedura semplificata del Decreto Direttoriale n. 309/2023 del MASE. Stante i contenuti della relazione presentata, si ritiene che lo studio di livello 1 possa essere adeguato rispetto al contesto insediativo e all'impatto odorigeno che si ritiene non critico; in particolare, poiché la non criticità è valutata in riferimento non solo al contesto insediativo, ma anche in riferimento alla installazione del sistema di abbattimento sfiati a carboni attivi per il nuovo punto di emissione che colletterà il parco serbatoi, si evidenzia che è auspicabile un sistema di gestione che ne garantisca e documenti nel tempo la massima efficienza. Tale indicazione verrà riportata come raccomandazione per un corretto esercizio dell'impianto nel ritenuto del presente atto;

per quanto riguarda la compatibilità del progetto a quanto disposto dal PAIR 2030, sulla base di quanto sopra, in virtù delle misure mitigative e compensative proposte dalla Ditta, in ragione inoltre della natura delle modifiche richieste allo stato autorizzato, si valuta che l'esercizio dell'impianto dal punto di vista dell'impatto in atmosfera si ponga in maniera non critica rispetto a quanto disposto dal piano;

in merito alla matrice suolo e sottosuolo, preso atto di quanto indicato nella documentazione fornita, si concorda pertanto con il proponente nel ritenere l'impatto non significativo sia in riferimento alla configurazione attuale dell'impianto con le modifiche intercorse negli anni oggetto di indagine sia alla configurazione a seguito della richiesta di modifiche;

relativamente alla risorsa idrica, stante la natura delle modifiche richieste che non comportano impatto ambientale significativo e di quanto dichiarato dal proponente ovvero che negli anni le modalità di gestione degli scarichi non hanno mai subito modifiche, si prende atto di quanto valutato dallo stesso che considera l'impatto non

significativo, e si fanno salve le eventuali valutazioni di dettaglio condotte nella successiva fase autorizzativa. Si sottolinea inoltre che il provvedimento vigente DET-AMB-2016 n. 2123 del 04/07/2026 risulta comprensivo di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali, per il quale l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha rilasciato parere favorevole in sede di rilascio dell'Autorizzazione sopra citata;

in merito alle matrici vegetazione, fauna, ecosistemi e biodiversità, si concorda con il proponente nel ritenere che, in ragione della natura della modifica e delle distanze dai principali siti SIC, ZSC e ZPS, nonché di quanto valutato per le singole matrici, l'impatto dell'impianto non sia significativo, sia in riferimento allo stato di fatto ed autorizzato considerando le modifiche intercorse negli anni, sia in riferimento allo stato di progetto;

in merito all'impatto di progetto sul paesaggio e sui beni materiali, si concorda con quanto valutato dal proponente sulla non significatività dell'impatto sia per lo stato attuale e autorizzato sia per lo stato di progetto, e si prende atto di quanto valutato dallo stesso che non dichiara modifiche significative per tale matrice, in termini di impatto, sopraggiunte negli anni oggetto di valutazione del presente screening postumo. Si valuta inoltre positivamente la presenza di una barriera verde lungo il perimetro dell'area che consente di "mascherare" l'impianto dall'esterno. In merito alla classificazione dell'area "ad alto rischio archeologico" e a "Rischio sismico - livello 1", si prende atto di quanto evidenziato nella documentazione ovvero che l'impianto non è mai stato oggetto di modifiche strutturali nel periodo oggetto di indagine del presente screening;

in merito all'impatto acustico dovuto alle sorgenti e al traffico indotto dall'attività, si rileva quanto segue. Il proponente ha definito tre scenari operativi sulla base del funzionamento delle diverse sorgenti; le simulazioni acustiche, effettuate tramite modello previsionale, vengono eseguite per lo scenario 1 (che risulta caratterizzato da emissioni sonore maggiori ed è il più frequente) e per lo scenario 3. Per quanto riguarda i dati di input sono stati utilizzati gli spettri di potenza sonora, ricavati dai rilievi eseguiti presso la ditta. Per quanto riguarda il nuovo ventilatore, non ancora installato, non avendo a disposizione la scheda tecnica, viene definito un valore di riferimento della potenza sonora pari a 85 dBA da verificare

in fase di scelta del prodotto;

alla luce della simulazione effettuata, le stime hanno permesso di verificare il rispetto dei limiti di legge previsti dalla Classificazione Acustica del Comune di Bagnara di Romagna nel periodo diurno di attività dell'azienda, ovvero dei limiti assoluti di immissione e del criterio differenziale; si esprime pertanto parere favorevole ponendo alcune condizioni per l'esercizio dell'attività con le modifiche richieste, riportate nel ritenuto così come nel determinato del presente atto;

in merito ai consumi energetici, si prende atto del consumo energetico annuo dichiarato dal proponente;

in merito alla produzione di rifiuti, si prende atto di quanto dichiarato dal proponente nella documentazione fornita e si ritiene la stessa esaustiva per una valutazione positiva di impatto ambientale ai fini del presente screening;

per quanto riguarda le operazioni di recupero R3 finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto degli Pneumatici Fuori Uso (codice EER 160103) si rilevano criticità alla luce del quadro normativo in materia di gestione di tale particolare categoria di rifiuti e della disciplina di settore tecnica e stradale. Tale criticità sarà oggetto di valutazioni specifiche nella successiva fase autorizzativa restando impregiudicata la decisione in merito al rinnovo della stessa;

in relazione agli impatti sulla mobilità dovuti al traffico indotto, sulla base delle stime effettuate dal proponente relative al traffico indotto dall'impianto transitante all'interno del Comune di Bagnara di Romagna e della situazione al contorno in termini di flussi giornalieri, si concorda con lo stesso nel ritenere l'incidenza del traffico generato dall'impianto, sia per lo stato di fatto e autorizzato a partire dalle modifiche indotte dal 2016 (in virtù dell'entità dell'incremento dei mezzi), sia per lo stato di progetto, non significativa;

per quanto riguarda i potenziali impatti sulla salute pubblica, si concorda con quanto indicato dal proponente;

per quanto riguarda le misure di mitigazione e compensazione proposte dalla Ditta (descritte nel quadro ambientale), si valutano le stesse positivamente in quanto sono funzionali a contenere l'impatto derivato dall'impianto in esame con particolare riferimento all'impatto in atmosfera;

per quanto riguarda le tempistiche di realizzazione di tali misure, il proponente individua come termine, sia per la realizzazione dei pannelli fotovoltaici, sia per l'ammodernamento del parco veicolare, 18 mesi dalla conclusione della verifica di assoggettabilità a VIA. Rispetto a tale termine, considerata la proposta, da parte del proponente, di un termine maggiormente ristretto per la realizzazione dell'intervento di ammodernamento del proprio parco veicolare rispetto a quanto inizialmente proposto in istanza, considerata inoltre la finalità del presente screening postumo avente come ambito di analisi anche l'impianto allo stato attuale a partire dalle modifiche intervenute dal 2016, si ritiene tale termine, valutata la natura delle modifiche richieste allo stato autorizzato che non comportano impatti significativi per la maggior parte delle matrici ambientali analizzate, congruo per le finalità del presente procedimento;

RITENUTO CHE:

visti i criteri pertinenti per la verifica di assoggettabilità a VIA indicati nell'Allegato V alla Parte II del d.lgs. 152/06;

rilevato che dall'esame istruttorio svolto da ARPAE sul progetto, di cui alla richiamata relazione conclusiva per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA acquisita con nota prot. PG.2024.1072177 del 26 settembre 2024, sulla base della documentazione presentata e dei contributi pervenuti, ed effettuata una attenta valutazione del progetto su base ambientale e territoriale, non emergono elementi che possano far prevedere effetti negativi significativi sull'ambiente;

il progetto denominato "riorganizzazione delle attività di trattamento di rifiuti", localizzato nel comune di Bagnara di Romagna (RA) può essere escluso dalla ulteriore procedura di VIA nel rispetto delle condizioni di seguito elencate (contenute altresì nel determinato), oltre a quelle già previste negli elaborati depositati alla presentazione dell'istanza:

1. entro un anno dalla messa in esercizio dell'impianto con le nuove modifiche, con particolare riferimento all'installazione dei serbatoi per lo stoccaggio e l'accumulo di biomassa liquida EoW e all'entrata in funzione del sistema di sfiato con relativo sistema di abbattimento a carboni attivi, il proponente dovrà presentare una relazione ad Arpae APA Est - ST di Ravenna sull'effettivo tasso di carico dei carboni attivi con l'indicazione di una frequenza di sostituzione del materiale adsorbente;

2. in riferimento ai potenziali impatti acustici:

a. dovrà essere effettuata, ad opere terminate e ad attività a regime (con le modifiche richieste), una verifica strumentale a conferma delle simulazioni progettuali;

b. il nuovo ventilatore dovrà avere le caratteristiche adeguate e conformi a quanto riportato nella valutazione acustica effettuata in sede di screening; qualora non si riuscisse a reperire un ventilatore con tali caratteristiche, il livello di potenza sonora definito dovrà essere raggiunto tramite interventi di mitigazione;

ai fini dell'ottemperanza di tali prescrizioni il proponente dovrà, entro 6 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto con le modifiche richieste, presentare documentazione, anche foto documentata, che indichi: per quanto richiesto al punto a), i risultati della verifica strumentale; per quanto richiesto al punto b), la rispondenza delle caratteristiche del ventilatore che verrà effettivamente utilizzato in impianto a quanto riportato nella valutazione acustica o, altrimenti, le misure di mitigazione adottate/da adottare per raggiungere il medesimo livello di potenza. La relazione dovrà essere presentata ad Arpae APA Est - ST di Ravenna;

3. i seguenti interventi di mitigazione/compensazione dovranno essere realizzati ed essere operativi entro 18 mesi dalla conclusione della presente verifica di assoggettabilità a VIA:

a. l'ammodernamento del parco veicolare dell'impianto, prevedendo la sostituzione della motrice di categoria Euro 3 con una di categoria Euro 6;

b. la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, avente potenza di picco pari a 14,08 kWp, sul tetto di uno stabile di proprietà di Tras Press Ambiente posto esternamente all'impianto in esame;

a tale fine il proponente dovrà, al termine della realizzazione/entrata in esercizio dei suddetti interventi e comunque entro 18 mesi dalla conclusione della verifica di assoggettabilità a VIA, darne evidenza attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relazioni anche foto documentate, trasmettendo la documentazione ad Arpae SAC di Ravenna;

per una migliore definizione dell'iter autorizzativo successivo il proponente dovrà corrispondere alle seguenti richieste:

- corrispondere a quanto evidenziato dalla Provincia di Ravenna nel proprio contributo consultabile nella sezione

"pareri" della banca dati delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna in merito alle condizioni da rispettare ai fini della compatibilità al PTCP vigente;

- ai fini della realizzazione dei nuovi serbatoi di progetto il proponente dovrà ottenere apposito Permesso di Costruire;

si fa inoltre presente che a seguito della conclusione del presente procedimento:

- ai fini del non incremento del rischio idraulico, l'esercizio delle attività in impianto dovrà essere effettuato, in caso d'inondazione, evitando il trascinarsi di tutto il materiale sciolto depositato sulle aree pavimentate ed assicurando il contenimento delle acque meteoriche del lotto medesimo, evitando l'interessamento dei fondi limitrofi;

- al fine di evitare potenziali impatti odorigeni significativi, si raccomanda, con riferimento all'installazione del sistema di abbattimento sfiati a carboni attivi per il nuovo punto di emissione E1 che collegherà il parco serbatoi, di applicare un sistema di gestione che ne garantisca e documenti nel tempo la massima efficienza, da tenere a disposizione degli organi di controllo;

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la legge 11 settembre 2020, n. 120 n. "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»";
- la legge regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";

RICHIAMATI:

- la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- la deliberazione di Giunta regionale 29 dicembre 2008 n. 2416 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007", per quanto applicabile;

- la deliberazione di Giunta regionale 07 marzo 2022 n. 325 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale", con decorrenza dal 1/4/2022;
- la deliberazione di Giunta regionale 22 dicembre 2023 n. 2317 "Disciplina Organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale. Aggiornamenti in vigore dal 1°aprile gennaio 2024";
- la deliberazione di Giunta regionale 21 marzo 2022 n. 426 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e di Agenzia";
- la deliberazione di Giunta regionale 10 aprile 2017 n. 468 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna", per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta regionale 29 gennaio 2024 n. 157 "Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2024-2026. Approvazione";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 25 marzo 2022 n. 5615 "Riorganizzazione della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente. Istituzione Aree di lavoro. Conferimento incarichi dirigenziali e proroga incarichi di posizione organizzativa";
- la determinazione del Direttore Cura del Territorio e dell'Ambiente 19 dicembre 2022 n. 24717 "Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione Generale Cura Del Territorio e dell'ambiente";
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la determinazione 9 febbraio 2022 n. 2335 "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022";

Viste altresì le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale del 13/10/2017 PG/2017/0660476 e del 21/12/2017 PG/2017/0779385 contenenti le indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema

dei controlli interni predisposto in attuazione della sopra citata deliberazione n. 468/2017;

ATTESTATO che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, e di interessi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

a) di escludere dalla ulteriore procedura di V.I.A., ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale 20 aprile 2018, n. 4, il progetto denominato "riorganizzazione delle attività di trattamento di rifiuti", localizzato nel comune di Bagnara di Romagna (RA) proposto da Tras Press Ambiente S.r.l., per le valutazioni espresse in narrativa, nel rispetto delle condizioni ambientali di seguito indicate:

1. entro un anno dalla messa in esercizio dell'impianto con le nuove modifiche, con particolare riferimento all'installazione dei serbatoi per lo stoccaggio e l'accumulo di biomassa liquida EoW e all'entrata in funzione del sistema di sfiato con relativo sistema di abbattimento a carboni attivi, il proponente dovrà presentare una relazione ad Arpae APA Est - ST di Ravenna sull'effettivo tasso di carico dei carboni attivi con l'indicazione di una frequenza di sostituzione del materiale adsorbente;
2. in riferimento ai potenziali impatti acustici:
 - a. dovrà essere effettuata, ad opere terminate e ad attività a regime (con le modifiche richieste), una verifica strumentale a conferma delle simulazioni progettuali;
 - b. il nuovo ventilatore dovrà avere le caratteristiche adeguate e conformi a quanto riportato nella valutazione acustica effettuata in sede di screening; qualora non si riuscisse a reperire un ventilatore con tali caratteristiche, il livello di potenza sonora definito dovrà essere raggiunto tramite interventi di mitigazione;

ai fini dell'ottemperanza di tali prescrizioni il proponente dovrà, entro 6 mesi dall'entrata in esercizio dell'impianto con le modifiche richieste, presentare documentazione, anche foto documentata, che indichi: per quanto richiesto al punto a), i risultati della verifica strumentale; per quanto

richiesto al punto b), la rispondenza delle caratteristiche del ventilatore che verrà effettivamente utilizzato in impianto a quanto riportato nella valutazione acustica o, altrimenti, le misure di mitigazione adottate/da adottare per raggiungere il medesimo livello di potenza. La relazione dovrà essere presentata ad Arpae APA Est - ST di Ravenna;

3. i seguenti interventi di mitigazione/compensazione dovranno essere realizzati ed essere operativi entro 18 mesi dalla conclusione della presente verifica di assoggettabilità a VIA:

a. l'ammodernamento del parco veicolare dell'impianto, prevedendo la sostituzione della motrice di categoria Euro 3 con una di categoria Euro 6;

b. la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, avente potenza di picco pari a 14,08 kWp, sul tetto di uno stabile di proprietà di Tras Press Ambiente posto esternamente all'impianto in esame;

a tale fine il proponente dovrà, al termine della realizzazione/entrata in esercizio dei suddetti interventi e comunque entro 18 mesi dalla conclusione della verifica di assoggettabilità a VIA, darne evidenza attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, relazioni anche foto documentate, trasmettendo la documentazione ad Arpae SAC di Ravenna;

b) di disporre che la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui alla lettera a),

- punti 1 e 2, dovrà essere effettuata da Arpae APA Est-ST di Ravenna;

- punto 3, dovrà essere effettuata da ARPAE SAC di Ravenna;

c) di disporre che il progetto dovrà essere realizzato coerentemente a quanto dichiarato nello studio ambientale preliminare e che dovrà essere trasmessa ad ARPAE di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, entro sessanta (60) giorni dalla data di fine lavori, la certificazione di regolare esecuzione delle opere, ai sensi dell'art. 28, comma 7-bis, del d.lgs. 152/06, comprensiva di specifiche indicazioni circa la conformità delle opere rispetto al progetto depositato e alle condizioni ambientali prescritte;

- d) di dare atto che dovrà essere trasmessa la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA all'Ente individuato al precedente punto b) per la relativa verifica ai sensi dell'art. 28, comma 3, del d.lgs. 152/2006. Si specifica che è disponibile apposita modulistica per agevolare l'invio della documentazione reperibile al seguente link: [Verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali \(art.28 del d.lgs.152/2006\) - Valutazioni ambientali e autorizzazioni - Ambiente \(regione.emilia-romagna.it\)](http://www.regione.emilia-romagna.it). L'Ente preposto alla verifica dovrà trasmetterne l'esito ad ARPAE SAC di Ravenna e alla Regione Emilia-Romagna - Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni, ai fini della pubblicazione nella banca dati delle valutazioni ambientali;
- e) di dare atto che la non ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sarà soggetta a diffida e ad eventuale sanzione, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
- f) di stabilire l'efficacia temporale per la realizzazione del progetto in 5 anni; decorso tale periodo senza che il progetto sia stato realizzato, il provvedimento di screening dovrà essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente;
- g) di trasmettere copia della presente determina al Proponente Tras Press Ambiente S.r.l., al Comune di Bagnara di Romagna, all'unione dei Comuni della Bassa Romagna, alla Provincia di Ravenna, all'AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica, Servizio Igiene Pubblica, all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Regione Emilia-Romagna, al Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale, a HERA S.p.A - Direzione Acqua Servizio Tecnico Fognatura e Depurazione Romagna, all'ARPAE di Ravenna;
- h) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- i) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro

centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di pubblicazione sul BURERT;

j) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

DENIS BARBIERI